

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2692 del 13/05/2024
Oggetto	Reg. (CE) n.1013/2006. Notifica SM1093. Notificatore TITANO ECOLOGIA Srl, San Marino. Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 16.10.02 destinati a operazione D9
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2805 del 13/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tredici MAGGIO 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

**Oggetto: Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9. - Notifica generale SM1093. Notificatore TITANO ECOLOGIA Srl, San Marino (RSM). Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 16.10.02 destinati a operazione D9 presso l'impianto ROVERETA Srl, Coriano (RN).**

Notifica	SM1093
Notificatore	TITANO ECOLOGIA Srl, Strada degli Ascrittizi n.7 - Serravalle, San Marino
Produttore	ECOLOGIA SAMMARINESE Srl, Strada degli Ascrittizi n.7 - Serravalle, San Marino
Destinatario/Impianto	ROVERETA Srl - Via Rovereta n.32, Coriano (RN)
Operazione di trattamento	D9 - Trattamento fisico-chimico
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1093 Documento di Movimento SM1093 SM1093 Trasportatori (Allegato 1) SM1093 Itinerari (Allegato 2).

### Approvazione della Notifica SM1093

#### I. Decisione

1. **La Notifica SM1093** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice EER	16.10.02 - Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16.10.01
Codice Y	Y12
Quantità totale	240 tonnellate
Numero di viaggi previsto	8
Tipo di imballaggio	altro (autobotti; cisternette ibc)
Stato fisico	liquidi

destinati all'impianto di smaltimento ubicato in comune di Coriano (RN), Via Rovereta n.32, gestito da ROVERETA Srl - sede legale Coriano (RN), Via Rovereta n.32, **è approvata ai sensi dell'Art.9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm..**

2. La presente Decisione è **valida fino al 14.04.2025** (Ultima partenza) in combinazione con la Decisione dell'Autorità competente di Spedizione (UPAV Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio, Sezione Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente - Via Tre Settembre n.99, San Marino - RSM) interessata nella procedura di notifica in oggetto;
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
5. i documenti allegati sono parte integrante della Decisione;
6. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità. L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile

anche in tranche successive ai sensi dell'Art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. n.370/1998, almeno pari a:

$T = 300 \times 240$  tonnellate X 6,7 Km (itinerario più lungo)

$S = 2.000.000 \times 240$  tonnellate

$G = (T + S)/1936,27$ .

Ai sensi dell'art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/06, dal computo della garanzia finanziaria per l'importo previsto (pari a € 249.849,14) non risulta necessaria una garanzia supplementare;

8. l'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa anche ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini per la comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

## **II. Condizioni**

Ai sensi dell'Art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., sono di seguito indicate le condizioni:

1. la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti EER 16.10.02 oggetto di notifica siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione ed il conferimento sia effettuato coerentemente con l'autorizzazione di esercizio al trattamento dei rifiuti. La presente decisione ha validità subordinata alla validità della suddetta autorizzazione;
2. tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM1093, ai fini dell'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto potranno essere utilizzati esclusivamente i vettori indicati all'Allegato 1 del presente atto;
3. la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm. e dell'autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
4. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica SM1093 e dei relativi documenti di movimento;
5. la spedizione dei rifiuti deve rispettare le istruzioni e le misure previste per l'imballaggio e per quanto attinente alla normativa per il trasporto di merci su strada;
6. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi;
7. in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM1093, l'itinerario principale è costituito dal percorso su strada di lunghezza pari a Km 0,8 e che è previsto un percorso alternativo su strada di lunghezza pari a Km 6,7 da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'Art.13 del Reg. (CE) n.1013/2006. Gli itinerari allegati alla notifica, riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati;
8. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

## **III. Avvertimenti**

1. Ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
2. Ai sensi dell'Art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
3. I documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/2008, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006.
4. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'Art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/2006.

5. L'impianto di destinazione, gestito da ROVERETA Srl in comune di Coriano (RN) - Via ROVERETA n.32, che effettua l'operazione di trattamento dei rifiuti oggetto della notifica:
  - invia conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento, ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/2006;
  - quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento e non oltre un anno civile o un termine più breve dalla data di ricevimento dei rifiuti, a norma dell'art. 9, par.7 del Reg. (CE) n.1013/2006, certifica l'avvenuto smaltimento dei rifiuti.
6. Ai sensi dell'art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'art. 24, c.2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art. 24, c.3.
7. La presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto; sono fatte salve le autorizzazioni, certificazioni, licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni ovvero ogni atto di assenso comunque denominato previsto da altre normative, quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale o ai trasporti pericolosi su strada, nonché per la copertura di responsabilità civile e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione.
8. Prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, polizze assicurative di responsabilità civile, licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità competenti interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni/permessi/licenze.
9. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm. qualora:
  - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata, o
  - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate, o
  - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione, o
  - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
10. La garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo ai sensi dell'art. 6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/2006.
11. La presente autorizzazione al trasporto transfrontaliero di cui alla Notifica SM1084, ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede) con timbro firma e data apposti in originale da ARPAE, sono trasmessi al Notificatore e in copia agli altri destinatari.
12. La presente Decisione è trasmessa altresì all'impianto di destinazione LA CART S.r.l., per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare il personale dell'impianto è tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto smaltimento (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

#### **IV. Motivazioni**

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi dall'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio (UPAV) della Repubblica di San Marino, con nota Rep: n. TTR 2024/0190 U acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2024/51449 del 18.03.2024. Il notificatore ha trasmesso, su richiesta, la documentazione integrativa acquisita in data 08.04.2024 (prot.n. PG/2024/65137).

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'Art. 11 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione, ubicato in comune di Coriano (RN), Via Rovereta n.32, gestito da ROVERETA Srl, è in possesso di valida Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DET-AMB-2022-5598 del 02.11.2022, finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto tramite operazione D9.

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa ex D.P.C.M. 18 aprile 2013, mediante acquisizione della richiesta di rinnovo iscrizione da parte della società ROVERETA Srl (c.f. 03744960406) alla cosiddetta "white list" della Prefettura di Rimini.

È fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalle competenti autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione

delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import) attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento effettuato dal notificatore in data 10.05.2024.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/90.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/90.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

#### **V. Rimedi giuridici**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Il Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini  
Dott. Stefano Renato de Donato**

*(firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**